Revocazione della sentenza

# Possibili rimedi al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di cassazione

di Sara Barone (\*)

Il presente contributo ripercorre le principali pronunce di legittimità in punto di contrasto tra motivazione e dispositivo (tra cui, la più recente, è Cass. n. 5939 del 2018), per soffermarsi, poi, più specificamente, sulla ipotesi in cui siffatto contrasto vada ad inficiare la sentenza di ultima istanza (Cass. n. 21521 del 2005, nonché Cass. nn. 17164 e 17166 del 2015). L'individuazione di rimedi alternativi alla revocazione (invocata impropriamente e preferita alla correzione, quale unico mezzo di impugnazione dei provvedimenti della corte di cassazione) offre l'occasione per riflettere sulla opportunità di ampliare il novero dei vizi revocatori ex art. 395 c.p.c., anche alla luce della posizione fermamente espressa dalla Corte costituzionale (confermata da ultimo nella decisione n. 93 del 2018).

#### Premessa e breve guida alla lettura

Lo scorso anno la Corte di cassazione, in linea con la produttività degli ultimi anni, esasperata dall'enorme arretrato, ha reso circa 30.000 sentenze, quasi 3000 in più rispetto al 2016 (1). Il carico di lavoro a cui i magistrati della nomofilachia devono far fronte, fa sì che aumentino le probabilità di errori determinati da una semplice svista, dovuta, ad esempio, alla sovrapposizione delle bozze di diversi provvedimenti in un unico file word ovvero anche alla mancanza di una pagina della sentenza al momento del deposito (al pari di quello che può accadere al ricorrente che deposita un ricorso privo di una o più pagine (2)). Così può verificarsi che il provvedimento contenga una discrepanza tra motivazione e dispositivo, talvolta emendabile con la procedura di correzione, in quanto

mero errore materiale; nei casi più gravi, invece, censurabile con apposito motivo di impugnazione, trattandosi di vera e propria nullità dovuta alla impossibilità di carpire la ratio decidendi della sentenza. Nei paragrafi che seguono, si vedrà qual è il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di distinguere l'errore materiale dal vizio invalidante; si vedrà, poi, come questo principio (applicato indiscriminatamente) mostri qualche segno di cedimento, là dove il contrasto irriducibile riguardi una sentenza della corte di cassazione, impugnabile solo per revocazione; a fronte di tali limiti, si abbozzeranno alcune proposte alternative, tra cui pure quella dell'auspicabile (ma insperata) introduzione di un ulteriore motivo di revocazione, da aggiungere a quelli già tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c.

<sup>(\*)</sup> Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

<sup>(1)</sup> Secondo quanto risulta dall'Annuario statistico dell'anno 2017, relativo al settore civile e consultabile sul sito della corte di cassazione, tra gennaio e dicembre 2017 sono stati iscritti a ruolo 30.298 ricorsi e ne sono stati definiti in numero quasi equivalente (30.236). Il c.d. indice di smaltimento, che rapporta i ricorsi definiti al carico (iscritti + pendenti), risulta pari al 22%, per cui su 100 procedimenti in carico alle sezioni, ne sono stati definiti 22 e la pendenza residua ammonta a 106.920 procedimenti, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2016 dello 0,1%. Per la precisione, rispetto al 2016, sono stati iscritti a ruolo 58 ricorsi in più; tuttavia la definizione è aumentata del 10,4%, per un totale di

<sup>+2.859</sup> provvedimenti pubblicati (per maggiori dettagli v. http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/annuario\_civile\_2017.pdf).

<sup>(2)</sup> Cfr. Cass., SS.UU., n. 18121 del 2016 – confermata dalla successiva Cass., SS.UU., n. 4092 del 2017 –, secondo cui "la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese".

## Il contrasto tra motivazione e dispositivo: lo stato dell'arte

Prima di occuparci specificamente delle sentenze di cassazione, è utile passare in rapida rassegna le pronunce di legittimità, che più recentemente si sono espresse in ordine al contrasto tra motivazione e dispositivo delle sentenze in generale. Prendiamo le mosse dalla pronuncia di Cass. n. 21521 del 2005, secondo cui il contrasto tra la motivazione recante la statuizione di cassazione con rinvio e il dispositivo di cassazione e decisione nel merito non può essere trattato alla stregua di un errore materiale emendabile attraverso la procedura di correzione, "costituendo, piuttosto, un caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, riparabile, ove non si ritenga di applicare la regola della prevalenza del dispositivo, soltanto con le impugnazioni ordinarie e, per le sentenze della Corte di cassazione, nell'ambito del ricorso per revocazione".

Il precedente del 2005 è stato recentemente richiamato anche dalle Cass. nn. 17164 e 17166 del 2015, che hanno ribadito la necessità della revocazione là dove il contrasto tra motivazione e dispositivo appaia così evidente (il caso era di accoglimento e rigetto della medesima censura), da rendere la sentenza "non interpretabile".

Le due pronunce rimandano anche alla lettura di Cass., SS.UU., n. 11348 del 2013 (3) che, a fronte del contrasto tra motivazione recante la condanna del soccombente al pagamento delle spese e dispositivo nel senso della compensazione delle stesse, ha affermato il principio di diritto secondo cui la composizione del contrasto logico esistente tra motivazione e dispositivo presuppone un'attività di interpretazione dell'effettivo decisum, non consentita in sede di correzione (4).

Nello stesso solco si è collocata pure Cass. n. 14675 del 2010, pronunciandosi su un caso in cui, in motivazione, si dava atto del mancato svolgimento di attività difensiva tale da non doversi procedere alla

liquidazione delle spese, mentre, in dispositivo, il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese. In questa occasione il giudice di legittimità ha statuito chiaramente che solo il contrasto tra motivazione e dispositivo discendente da un mero lapsus calami "riguardante ad esempio un nome o un numero, e comunque facilmente riconoscibile" è riparabile con la correzione. Là dove il contrasto, invece, investa una precisa statuizione – ad esempio la condanna alle spese ovvero la cassazione con decisione nel merito o con rinvio – e non si possa ricorrere al principio della prevalenza del dispositivo, il vizio sarà censurabile tramite il rimedio impugnatorio.

Parrebbero di tenore divergente le pronunce nn. 30352 e 30353 del 2008 (richiamate poi da Cass. n. 12589 del 2012) che, pur a fronte di una discordanza tra le statuizioni, hanno ritenuto giustamente esperita l'istanza per correzione di errore materiale, ma sempre sul presupposto che, nel caso di specie, fosse chiaramente identificabile l'effettiva statuizione giudiziale e la divergenza tra dispositivo e motivazione fosse stata, dunque, una semplice disattenzione. Si trattava, sia nei precedenti del 2008 che in quello del 2012, di un caso in cui il dispositivo enunciava che "la corte rigetta il ricorso, cassa e rinvia": in tutta evidenza, senza scomodare il disaccordo tra motivazione e dispositivo, la svista è rinvenibile ictu oculi nelle due disposizioni dello stesso dispositivo, nella misura in cui la cassazione della sentenza può essere compatibile solo con l'accoglimento del ricorso (salvo il caso peculiare di correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, in cui la corte rigetta il ricorso, ma in pratica riforma la sentenza impugnata). Certo il raffronto con l'iter motivazionale è comunque necessario per assicurarsi che l'intenzione del giudice sia effettivamente quella di accogliere il

Ancora, in un caso in cui nel dispositivo della sentenza d'appello era statuito il rigetto dell'impugnazione, nonostante in motivazione fosse chiara l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti di cui all'art. 342

fronte alla mancata liquidazione delle spese nel dispositivo. Il rilevato contrasto è stato risolto a favore della correzione (nel caso di specie, in motivazione si affermava che le spese dovessero seguire la soccombenza, mentre il dispositivo restava silente sul punto: che la liquidazione delle spese sia menzionata perlomeno in motivazione è condizione necessaria, secondo le sezioni unite, perché possa operare la correzione e non l'impugnazione), valorizzando la natura accessoria della statuizione in punto di liquidazione delle spese, in quanto priva di discrezionalità decisoria ed estranea al merito della lite; non potendosi rilevare per contro che la decisione tra lo scaglione minimo e quello massimo dei parametri previsti dalla legge costituisca esercizio di attività propriamente giurisdizionale e cioè decisoria di diritti.

<sup>(3)</sup> Con nota di A. Carrato, *Omessa pronuncia sulle spese e contrasto tra motivazione e dispositivo sulla loro regolazione: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed eventuali nuovi rimedi processuali esperibili,* in questa *Rivista*, 2014, 2,267 ss. Nel caso di specie, le stesse sezioni unite, in sede di regolamento di giurisdizione, avevano compensato integralmente le spese nel dispositivo, mentre in motivazione avevano disposto che il ricorrente soccombente avrebbe dovuto sostenerne il pagamento.

<sup>(4)</sup> Si segnala, peraltro, che la Cass., SS.UU., n. 16415 del 2018 (su cui v. le osservazioni favorevoli di C. Consolo - F. Godio, di prossima pubblicazione in *Giurisprudenza italiana* e quelle di Carrato di prossima pubblicazione in questa *Rivista*) si è pronunciata sull'ord. interlocutoria n. 21048 del 2017, con cui si era sollecitato l'esame della questione relativa al rimedio da adottare per far

c.p.c., la Corte di cassazione (sent. n. 24600 del 2017) ha affermato che "essendo in ogni caso indubbio l'esito negativo del gravame, l'errore compiuto dal giudice non comporta alcun problema di interpretazione della sentenza; ciò senza contare che nel rito di cognizione ordinaria, cui è soggetto il presente giudizio, l'esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l'effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l'appunto alla motivazione che va data prevalenza" (5).

A dispetto di siffatta regola di preponderanza della motivazione in caso di incertezza, la Cass. n. 15088 del 2015, ha ritenuto sì che "la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione", ma ha altresì precisato che "deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene". Pertanto, stando a quest'ultimo arresto, non prevale sempre e comunque la motivazione, bensì quella parte del provvedimento che consente di far emergere il contenuto sostanziale della decisione. L'esito negativo di tale giudizio di prevalenza tra motivazione e dispositivo sarebbe causa di nullità della sentenza e, dunque, motivo di impugnazione della stessa.

L'esame dei numerosi precedenti può indurre a ritenere che la giurisprudenza sia oscillante sul punto. Dalla lettura di Cass. n. 6111 del 2013 (richiamata

integralmente dalla più recente Cass. n. 26961 del 2017) emerge che un caso in cui poteva ritenersi sussistere un mero errore materiale emendabile in sede di correzione (6) è stato, invece, ricondotto ad una ipotesi di nullità della sentenza. Si trattava di una fattispecie in cui il giudice del merito, pronunciandosi sulla opposizione all'esecuzione, aveva scritto nel dispositivo che rigettava l'opposizione "salvo quanto detto" in motivazione (invece di scrivere più correttamente che accoglieva in parte qua l'opposizione). Questa formula è stata considerata dalla corte quale ambigua e atecnica, non rispettosa del principio secondo cui "colui che si rivolge al giudice ha diritto a conseguire una pronuncia chiara e comprensibile, se del caso anche suscettibile di essere messa in esecuzione senza attività di supplenza integrativa delle eventuali lacune o aporie o contraddizioni del titolo, né in sede di cognizione, né in sede di esecuzione".

Sebbene non sempre espresso a chiare lettere, quello che emerge, a nostro avviso, è un orientamento tutto sommato univoco (7). Anche in questa ultima occasione del 2013, infatti, la corte ha ravvisato l'esistenza di una nullità, poiché quella formula atecnica "salvo quanto detto in motivazione" impediva di comprendere chiaramente la portata della decisione.

Pure da ultimo la Cass. n. 5939 del 2018 – in un caso in cui la corte d'appello aveva statuito, in motivazione, la compensazione per intero delle spese di entrambi i gradi e nel dispositivo, invece, aveva

(5) Cfr. Cass. n. 22433 del 2017 che pure ridimensiona il contrasto tra motivazione e dispositivo quando non impedisca la comprensione del contenuto sostanziale della decisione, sottolineando la necessità di una lettura complessiva di tutte le componenti testuali della sentenza. V. anche Cass. n. 16014 del 2017, secondo cui: "il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza, quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto" (cfr. Cass. n. 26077 del 2015; Cass. n. 22580 del 2012).

(6) Così secondo S. Boccagna, Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice, Napoli, 2017, 52 ss., il quale prende ad esempio proprio questa pronuncia del 2013 (insieme ad altre meno recenti, elencate a p. 52, nt. 90) a testimonianza delle ambiguità della giurisprudenza sul confine tra correzione ed impugnazione, in tali casi di motivazione e dispositivo discordanti.

(7) Anche l'apertura della giurisprudenza di legittimità alla correzione della omessa liquidazione delle spese giudiziali non intacca il principio generale della emendabilità del solo errore meramente materiale che non richieda lo svolgimento di attività interpretativa: v. Cass. n. 16959 del 2014, con nota adesiva di A. Carrato, La cassazione apre all'applicabilità del procedimento di correzione delle proprie sentenze sulle omissioni riguardanti la disciplina delle spese e con la postilla di C. Consolo, Porta aperta (si, ma in ogni grado?) alla correggibilità della sentenza che ometta/dimentichi di statuire sulle spese in dispositivo, in questa Rivista, 2015, 5, 673 ss. Si v. anche F. Godio, La S. C. dice sì alla "correzione integrativa" anche per omessa condanna alle restituzioni da

riforma della sentenza, nota a Cass. n. 2819 del 2016, in questa Rivista, 2016, 7, 990 ss. evidenzia l'uso "tradizionale" dello strumento correttivo a fronte di errori materiali o di calcolo e omissioni che siano "conseguenza di una mancata corrispondenza tra quanto il giudicante ha in effetti inteso affermare (che deve emergere con chiarezza dal provvedimento), e la sua formazione estrinseca. In quest'ottica la volontà (chiaramente ed univocamente desumibile) del giudicante è elemento imprescindibile della correzione". Ciò posto, l'A. evidenzia come, a partire da Cass. pen., SS.UU., n. 7945 del 2008 relativa alla omessa pronuncia sulle spese della parte civile, alla normale funzione della correzione ne sia emersa una "integrativa", volta a rimediare alla omessa pronuncia di una statuizione necessaria e obbligata (qual era, nel caso commentato, la condanna alla restituzione del quantum pagato in forza della sentenza successivamente riformata, pur in mancanza di una apposita domanda di parte). L'idea di una correzione "integrativa" ci pare emergere, in una diversa nuance, pure da Cass. n. 28663 del 2013, in cui, a fronte della omessa radicale motivazione causata da una erronea dichiarazione di assorbimento, il collegio si è avvalso dell'istituto della correzione della motivazione. Lo spunto è suggerito dalla lettura di C. Mastracchio, Note in tema di oggetto del giudizio di cassazione (parte II), in questa Rivista, 2017, 5, 689 ss., spec. nt. n. 34, che sottolinea l'uso dell'art. 384 ult. co. anche a fronte di errores in procedendo, per dichiarate ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, tali da indurre il giudice di legittimità a comportarsi come "giudice della causa".

riferito la compensazione alle sole spese del giudizio di appello – ha espresso il chiaro principio secondo cui "il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c." (8).

# L'antagonismo tra dispositivo e motivazione non è un errore di fatto revocatorio

In siffatto contesto giurisprudenziale, un profilo che merita di essere rivisto è quello relativo al

caso in cui il contrasto (insanabile e, dunque, causa di nullità e motivo di impugnazione) tra motivazione e dispositivo riguardi una sentenza della corte di cassazione.

Alcune pronunce (il riferimento è in particolare alle già ricordate Cass. n. 21521 del 2005 e le più recenti Cass. nn. 17164 e 17166 del 2015 (9)), applicando il principio della necessità dell'impugnazione a fronte della nullità costituita dal contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, hanno invocato l'impugnazione per revocazione della sentenza di cassazione, sulla base di due considerazioni: la correzione non è rimedio sufficiente per far fronte alla necessità di interpretare il contenuto effettivo della decisione e l'unica impugnazione ammessa contro le

(8) Si consideri, inoltre e senza pretese di esaustività, che pure le pronunce della Corte costituzionale possono essere corrette per eventuali omissioni o errori materiali, d'ufficio o su istanza di parte, ex art. 32 (già art. 21) Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 2008. Lo snodo problematico intorno a cui si è sviluppato il dibattito dottrinale sulla correzione delle pronunce costituzionali sta nel confine tra correzione e impugnazione delle stesse. S. Grassi, Correzione o interpretazione autentica delle sentenze della Corte Costituzionale?, in Giur. cost., 1973, 2, 1775 ss., in nota a Corte cost. n. 163 del 1973 (pure in Foro it., con nota di R. Turri 1974, I, c. 936 ss.) sottolinea che la definizione del contenuto di errore materiale deve sottostare al disposto dell'art. 137 co. 3 Cost., che esclude la possibilità di impugnare - e, quindi, di modificare o riformare - le decisioni della Corte costituzionale. Tale limite di inoppugnabilità deve essere di ostacolo anche alla interpretazione di una sentenza oscura o ambigua, perché è un'attività (tipica della operazione di dissoluzione del contrasto tra motivazione e dispositivo, quando insanabile) che si sostanzia in un "nuovo giudizio, una ricostruzione degli elementi intrinseci dell'iter logico". Con particolare riferimento alle pronunce di accoglimento, secondo l'A., non si può riconoscere, per ragioni di certezza del diritto oltre che di politica giurisprudenziale, che una successiva correzione "interpretativa" abbia efficacia erga omnes ed ex tunc. In definitiva, "sarà più opportuno lasciare che ambiguità ed incertezze dei dispositivi vengano risolte con i normali strumenti interpretativi della Cassazione e dei giudici comuni" (così a p. 1783). V. pure il recente contributo di G. D'Amico, Il procedimento per la correzione di errori materiali e le surrettizie impugnazioni delle decisioni della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2016, 6, 2288 ss., che osserva come il confine tra correzione e impugnazione si fa meno nitido, quando si tratta di decisioni, quali quelle della corte costituzionale, non impugnabili in alcun modo, con la possibilità che la correzione sia utilizzata, non già per rimediare a meri errori materiali, ma per fornire una interpretazione autentica delle proprie pronunce. Ciò nondimeno, come giustamente osserva V. Angiolini, Motivazione, dispositivo e correzione di "errori materiali" nelle decisioni della Corte costituzionale, in A. Ruggeri (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, 248 ss., se è vero che la correzione non dovrebbe mai corrispondere ad una interpretazione (né tantomeno autentica), per altro verso "sia per appurare l'involontarietà dell'errore, che è nella disparità tra il "voluto" ed il "dichiarato", sia per appurare che la correzione "materiale" non sia superflua, non sembra che si possa del tutto evitare un'interpretazione della decisione da correggere". In nota a Corte cost. n. 524 del 1990 (che aveva escluso la sussistenza dell'errore materiale poiché, trattandosi di mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione, la correzione si sarebbe risolta in una

inammissibile interpretazione della ratio decidendi). L.P. Comoglio. Inoppugnabilità e limiti di correzione delle pronunzie costituzionali, in Giur. cost., 1991, 1, 1523 ss. ritiene che il principio di inoppugnabilità sancito dall'art. 137, comma 3, Cost. sia incongruamente chiamato ad operare quale limite alla correzione delle pronunce costituzionali. Secondo l'A. la norma si riferisce all'impugnazione in senso tecnico, come tale *proponibile dinanzi ad un'autorità diversa*", ma non può fornire "alcun argomento plausibile (né a favore, né contro), quando si tratti di configurare – anche per la revisione o per la stessa revocazione, ma sicuramente, a fortiori, per la correzione - forme di riesame e di controllo esperibili dinanzi alla stessa Corte". A proposito di impugnazioni (e, in specie, sul tema contiguo della revocazione) delle sentenze della Corte costituzionale, anche C. Consolo, Le decisioni della Corte costituzionale debbono essere suscettibili di revocazione?, in questa Rivista, 1989, 6, 651 ss. suggerisce una interpretazione "più limitata" del divieto di impugnazione prescritto dall'art. 137 Cost., da leggersi non come prescrizione di "immutabilità ed intangibilità" delle pronunce costituzionali, ma nel senso di legittimare la proposizione di una impugnazione autosindacatoria (quale la revocazione, del resto non esclusa e, anzi ammessa, seppur in chiave dubitativa, dalla Corte cost. n. 17 del 1959), in presenza di un vizio che intacchi radicalmente il decisum del giudice costituzionale. A margine della stessa pronuncia della Corte cost. del 1990, R. Romboli, Il contrasto fra motivazione e dispositivo come presupposto della correzione di errori materiali ed efficacia della interpretazione da parte della Corte di proprie precedenti decisioni, in Giur. cost. 1991, 1, 686 ss., rilegge il divieto di impugnazione dell'art. 137, nel senso di considerarlo non già come il fondamento del carattere eccezionale della correzione di errori materiali, bensì, all'opposto, nell'ottica di "un'interpretazione più ampia e meno formalista dei limiti di esperibilità del procedimento di correzione, proprio in considerazione del fatto che si tratta dell'unico strumento per rimediare ad alcuni errori manifesti che sono presenti nel provvedimento"

(9) Già le SS.UU., n. 9438 del 2002 (richiamate da Cass. n. 10203 del 2009) avevano stabilito che "il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.", senza nulla aggiungere in ordine alla ipotesi diversa della difformità tra motivazione e dispositivo che non sia mero errore materiale (ma lasciando presumere che, se per il mero errore materiale è sufficiente la correzione, per il contrasto più grave sarà necessario un altro rimedio).

sentenze di cassazione è la revocazione (10). Questa soluzione non tiene conto, però, dei presupposti sulla base dei quali possa dirsi sussistente l'errore di fatto revocatorio, idoneo a giustificare l'ammissibilità della revocazione.

giustificare l'ammissibilità della revocazione. È noto che l'errore revocatorio si distingue dall'errore materiale (che è mero lapsus calami correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. (11)) per essere sì un errore di giudizio sul fatto, ma comunque un errore di percezione e non anche di valutazione "risultante dagli atti o documenti di causa", sussistente quando "la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita" e che "non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare" (così testualmente l'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 391 bis c.p.c.) (12).

Orbene, il contrasto tra motivazione e dispositivo può essere trattato alla stregua di un errore revocatorio solo con qualche forzatura, perché non è un errore (nel senso appena ricordato di svista, erronea percezione) sopra un fatto risultante dagli atti di causa e non riguardante un punto già controverso. Nella situazione della mancata corrispondenza tra quanto statuito in dispositivo e quanto argomentato in motivazione non si colgono i tratti caratteristici dell'incidente di sviamento sensoriale in cui incorre il giudice. Sarebbe come a dire che le conclusioni raggiunte nella parte motiva rappresentano il fatto "incontrastabilmente escluso", che viene poi accidentalmente dato per esistente nel dispositivo (o viceversa). Riferendosi ad uno degli esempi sopra riportati, il giudice, dopo aver argomentato nel senso della totale soccombenza della parte, in dispositivo, compensa le spese di lite.

Tuttavia le determinazioni del giudice non sono qualificabili come fatti risultanti dagli atti o documenti di causa, bensì sono statuizioni formatesi all'esito di una attività valutativa ed interpretativa, da cui può derivare un errore di giudizio e non di fatto (13). Vi è di più: la revocazione si presta a sanare l'errata percezione, quando questa sia obiettivamente ed immediatamente rinvenibile dalla lettura della sentenza (14), il che non può certo dirsi per il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, causa di nullità proprio perché determinante l'impossibilità di estrapolare il contenuto effettivo del comando giudiziale. Il giudizio di revocazione non è la sede idonea a valutare quale debba essere la parte della sentenza a cui dare prevalenza, al fine di stabilirne la ratio decidendi. Esso si colloca a metà strada tra la correzione e l'impugnazione: l'errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. è qualcosa in più del mero errore grafico, ma al contempo è qualcosa in meno dell'errore di giudizio, perché attiene alla sfera sottostante al ragionamento, quella della percezione.

In altre parole, sul presupposto della insufficienza della correzione si pretende di risolvere un problema di interpretazione del dictum giudiziale, cagionato dall'irriducibile discordanza tra dispositivo e motivazione, per il tramite di un mezzo di impugnazione che, al pari della correzione, non è funzionale né idoneo allo svolgimento di una attività interpretativa (a meno di fuoriuscire dai confini dettati dall'art. 395, n. 4, c.p.c.). In verità il procedimento di correzione non è affatto insufficiente, se si considera che, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., il giudice può fissare un'udienza di comparizione delle parti e così, nella pienezza del contraddittorio, sciogliere ogni dubbio sulla portata della sentenza. Peraltro non si

<sup>(10)</sup> Per una approfondita ricostruzione dei passi decisivi che, a partire dalla sentenza della Corte cost. n. 17 del 1986, sollecitata dalla ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite n. 101 del 1983, hanno condotto alla introduzione della revocazione delle sentenze di cassazione v. C. Consolo, *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989.

<sup>(11)</sup> Sull'errore materiale, in quanto tale riconoscibile *ictu oculi* dalla semplice lettura della sentenza e pertanto emendabile con la procedura correttiva, volta a rendere la decisione priva di difetti e non ad integrarne o modificarne il contenuto, nonché in generale sulla concorrenza tra correzione e impugnazione, v. G. Tombari, *Contributo alla dottrina della correzione delle sentenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 568 ss. e M. Acone, *Riflessioni sul rapporto tra la correzione ed i mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1980, 1297 ss. (in dialogo ideale con S. Satta, *Correzione di errori in tema di correzione di sentenze*, in *Giur. it.*, 1950, I, 269 ss.).

<sup>(12)</sup> Si tratta di una "brutale svista", "un errore banale" che coinvolge la sfera sensoriale e non quella del ragionamento: così, per tutti, C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, Torino, 2017, X ed., 623. Con particolare riguardo alla revocazione

delle pronunce di cassazione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che l'errore revocatorio presuppone "il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione" (in tal senso Cass. n. 16003 del 2011, da ultimo richiamata da Cass. n. 442 del 2018); nonché sulla insussistenza dell'errore revocatorio nel caso di denunciata errata valutazione dei motivi di ricorso, v., ex multis, Cass. n. 22569 del 2013; Cass. n. 8615 del 2017; Cass. n. 3760 del 2018.

<sup>(13)</sup> Proprio recentissimamente la Cass., SS.UU., n. 8984 del 2018 ha ribadito che "resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)".

<sup>(14)</sup> Sulla rilevabilità ictu oculi dell'errore revocatorio cfr., tra le più recenti, Cass. n. 7617 del 2018; Cass. n. 6405 del 2018.

#### Opinioni

#### Diritto processuale civile

comprende come mai, solo in questo caso, il giudice di legittimità acconsenta ad un uso così elastico della revocazione, quando, in genere, le maglie dell'errore di fatto revocatorio sono assai strette.

# Le alternative alla revocazione... o l'introduzione di un nuovo motivo di revocazione

Posto che il contrasto tra motivazione e dispositivo non costituisce errore di fatto revocatorio e che, a dispetto delle sue trascurate potenzialità, si esclude la ricorribilità alla correzione nel caso di contrasto insanabile, resta percorribile la strada della actio nullitatis ex art. 161, comma 2, c.p.c., l'azione di nullità della sentenza contraddistinta da un thema decidendum squisitamente processuale (15).

Come la sentenza priva di sottoscrizione (16) è affetta da assoluta inefficacia, tanto da essere qualificata come inesistente, anche la sentenza di cui sia impossibile decifrare il contenuto sostanziale a causa di una irrisolvibile incompatibilità tra dispositivo e motivazione, potrebbe dirsi affetta da una nullità grave e, perciò, insanabile (rectius: inconvertibile in motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c.); in

quanto tale, idonea a sopravvivere al passaggio in giudicato della sentenza.

Premessa la lettura pacificamente estensiva dell'art. 161, comma 2, c.p.c., già in altre occasioni la corte di legittimità si è espressa nel senso che "è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato" (cfr. Cass. n. 12292 del 2001, rispetto all'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio; Cass. n. 586 del 2005, sul caso di sentenza smarrita e impossibile da ricostruire nel contenuto decisorio) (17).

Allora, se si concorda sulla radicale gravità del vizio derivante dall'indecifrabile discordanza tra motivazione e dispositivo, – per cui la sentenza non può dirsi effettivamente esistente quale regolamento sostanziale del rapporto giuridico controverso – si può ammettere l'esperibilità dell'actio nullitatis (18). Tuttavia è pur sempre preferibile una soluzione "orientata alle conseguenze" (19) che, nel caso di esperimento fruttuoso dell'actio nullitatis, porrebbero la sentenza

(15) Nullità che potrà esser fatta valere anche in via di eccezione in ogni giudizio dipendente da quello deciso con la sentenza radicalmente inefficace e anche quale carenza del titolo esecutivo, in sede di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dalla parte soccombente.

(16) Su cui v. Cass., SS.UU., n. 11021 del 2014 che hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sentenza collegiale priva della sottoscrizione del giudice relatore o del presidente è affetta da nullità sanabile, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di una sottoscrizione "insufficiente e non mancante". In nota alle sezioni unite C. Consolo, La sottoscrizione manchevole, ma non mancante ("omessa"), in una prospettiva neo-processual-razionalista, in questa Rivista, 2014, 7, 893 ss. condivide l'approccio, giustamente ispirato anche a ragioni di analisi economica del processo, con cui viene trattato il vizio della sottoscrizione incompleta che – seppur non rimediabile con la correzione – non viene ricondotto alla ipotesi di radicale nullità/inesistenza, di cui all'art. 161, comma 2, c.p.c.

(17) V. anche il comm. *sub* art. 161, in *Commentario al c.p.c.* a cura di C. Consolo, 2013, secondo cui tra le ipotesi tradizionalmente ricondotte nell'ambito dell'inesistenza, c'è anche quella della sentenza priva di dispositivo o dal dispositivo incerto, contraddittorio, incomprensibile o impossibile, ipotesi assimilabile a quella che qui interessa.

(18) Queste brevi riflessioni non rappresentano l'occasione adatta ad approfondire (né a sfiorare appena) il tema della "inesistenza" della sentenza civile, su cui si rimanda alla lettura di C. Besso, La sentenza civile inesistente, Torino, 1997; e anche, con riguardo all'inesistenza degli atti processuali tout court, a F. Auletta, Nullità e inesistenza degli atti processuali civili, Padova, 1999; R. Oriani, Nullità degli atti processuali, in Enc. giur., XXI, 1990, 1 ss.; G. Conso, Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali civili, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1965; S. Satta, Sull'inesistenza degli atti processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ.,

1956, 341 ss. La lettura estensiva dell'art. 161, comma 2, c.p.c. ha consentito di enucleare (almeno) due diverse classi di patologie in cui è possibile parlare di inesistenza del provvedimento: da un lato, vi sono le ipotesi, dal sapore scolastico, in cui la sentenza è assolutamente inesistente, incapace persino di definire un grado di giudizio e, perciò, sicuramente esposta all'actio nullitatis. Dall'altro si trovano i casi, più realistici, in cui la sentenza è relativamente inesistente – ma radicalmente nulla –, suscettibile di passare in giudicato solo formale, poiché inidonea a regolare sufficientemente il rapporto sostanziale (così ricostruisce C. Consolo, Spiegazioni, I, 689-690). In termini diversi, ma con analoga necessità di distinguere diverse gradazioni di "inesistenza", F. P. Luiso, Diritto processuale civile, I, Milano, 2013, 426 riconosce la sentenza invalida e inidonea al raggiungimento del suo scopo, che è quello di fissare una regola di condotta rispetto ad una situazione giuridica soggettiva; e la sentenza che ha raggiunto il suo scopo, ma è viziata in modo talmente radicale da non essere riconducibile al modello normativo. Sul punto v. pure G. Balena, In tema di inesistenza, nullità ed inefficacia delle sentenze, in Foro it., 1993, I, 179 ss., spec. par. 4, il quale proponeva l'esperibilità di un'azione (analoga, negli esiti, all'actio nullitatis) volta a far dichiarare l'inefficacia della sentenza, a fronte di pronunce idonee sì a passare formalmente in giudicato, ma non a produrre l'effetto di accertamento proprio della sentenza di merito. I casi ricondotti dall'A. a tale categoria di nullità-annullabilità, piuttosto che a quella della inesistenza, erano quelli della sentenza pronunciata a contraddittorio non integro; la omessa pronuncia su una delle domande cumulate: l'assoluta mancanza della motivazione o del dispositivo ovvero l'assoluta contraddittorietà degli stessi.

(19) L. Mengoni, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 1 ss., saggio poi confluito negli *Studi in memoria di Gino Gorla*, I, 1994, Milano, 447 ss., parlava efficacemente di "argomentazione orientata alle consequenze".

di ultima istanza – e con essa l'intera controversia di cui costituiva l'ultima e definitiva regolamentazione – in un nulla di fatto (20). Così, in concreto, se viene dichiarata nulla o inefficace una pronuncia di cassazione senza rinvio con pronuncia nel merito, ex art. 384, comma 2, in ragione della radicale incertezza del contenuto decisorio per contrasto tra motivazione e dispositivo, il diritto controverso si troverà, all'esito dello svolgimento di tre gradi di giudizio, sprovvisto di ogni tutela (la pronuncia di cassazione aveva annullato la sentenza d'appello che, a sua volta, aveva sostituito la sentenza di primo grado) e, nella peggiore delle ipotesi, sarà ormai prescritto. Rispetto ad una pronuncia di cassazione con rinvio, invece, il problema della discordanza tra motivazione e dispositivo della sentenza di legittimità riemergerà dinanzi al giudice del rinvio, il quale all'occorrenza si farà interprete del dictum oscuro (l'incertezza può intaccare il senso del principio di diritto, ad esempio) e il cui provvedimento sarà, in ogni caso, nuovamente impugnabile in cassazione. In buona sostanza si deve osservare, all'insegna di un sano realismo, che l'ammissibilità di tale azione, come noto proponibile da entrambe le parti, finirebbe per dotare ingiustamente la parte soccombente (o comunque quella che, al di là di ogni presunta insanabile ambiguità si intuisca essere tale) di una posizione di vantaggio che la legittimerebbe a vanificare l'esito di un giudizio civile, mediamente lungo e dispendioso, con la sola giustificazione della incertezza del comando giudiziale. Peraltro, eccetto ipotesi non frequenti o addirittura rare – qual è il caso della sentenza smarrita di cui sia impossibile ricostruire il contenuto –, si fatica ad immaginare altri esempi di incertezza così radicale da determinare l'inesistenza della sentenza. Inoltre riteniamo che il rimedio più adatto alle esigenze delle parti debba essere predisposto a restituire chiarezza al dictum in tempi rapidi e, dunque se non proprio immediatamente, almeno quando non sia trascorso troppo tempo dal deposito della pronuncia. Anche da questo punto di vista l'actio nullitatis, proponibile sine die, non sembra la via più efficace e, per quanto astrattamente configurabile, non è la risposta al problema.

Si può allora immaginare (più costruttivamente, ma solo de iure condendo) di concedere alle parti un'azione diretta allo stesso giudice di cassazione che ha emesso la sentenza oscura, avente ad oggetto una richiesta di interpretazione del dictum precedentemente reso (e data la necessità di tale attività interpretativa – di un vizio che non ci pare assimilabile all'errore di fatto revocatorio – abbiamo escluso che la corte possa farlo in sede di revocazione), in modo tale da riaffermare il giudicato, altrimenti privo di ogni efficacia sostanziale. Sarebbe una sorta di correzione "interpretativa" (che, però, non può ritenersi ammessa dai vigenti artt. 287 ss. c.p.c. (21)), da chiedere attraverso un ricorso per la chiarificazione del comando giudiziale di ultima istanza (22), con cui interpellare agevolmente il giudice per chiedergli di fornire l'interpretazione "autentica" della sua pronuncia (23).

Invero, senza ricorrere allo strumento correttivo, l'ipotetico rimedio interpretativo è astrattamente

(20) A sostegno della esperibilità dell'actio nullitatis avverso le decisioni di ultima istanza V. Denti, voce Nullità degli atti processuali civili, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1968, 486 ss.), valorizzando una interpretazione letterale dell'art. 161, comma 1, c.p.c., ha sostenuto che la inoppugnabilità delle decisioni di cassazione impedisce l'operatività del principio di assorbimento dei vizi di nullità in motivi d'impugnazione, di modo che permane integra la possibilità di azionare, in ogni momento, il controllo della legalità del provvedimento. Per contro – e convincentemente, nonostante le suggestioni della tesi di cui supra – C. Consolo, La revocazione, 21-23 (in adesione alla tesi di C. Mandrioli, L'assorbimento dell'azione civile di nullità e l'articolo 111 della Costituzione, Milano, 1967) obietta, innanzitutto, che la regola della conversione è, in realtà, soddisfatta e già attuata al momento della conclusione del giudizio di cassazione. Soprattutto la scelta di "lasciare così esposte alla esperibilità dell'actio nullitatis proprio le decisioni della Corte di vertice [...] significherebbe introdurre un grado di incertezza assai elevato concernente direttamente la definitiva formazione della cosa giudicata e incrinare la tenuta del suo finale suggello processuale per effetto della sempre possibile invalidazione, per il tramite della sentenza della Cassazione, dei risultati dell'iter processuale che essa conchiude"

(21) Sul punto ci pare che le recentissime sezioni unite sulla omessa liquidazione delle spese in dispositivo (già citate in nt. 4)

legittimino un sottile ampliamento (ma non una forzatura) delle maglie della correzione, là dove ne consentono l'utilizzo anche a fronte della scelta – secondo noi non totalmente tecnica e almeno un poco discrezionale – tra lo scaglione minimo e massimo dei parametri legislativi.

(22) Ispirato agli istituti francesi della demande en interpretation o della requête en rabat d'arrêt, quest'ultima riconosciuta rispetto alle pronunce di rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione originate da errore procedurali, imputabili non alla parte, ma ad un abbaglio della corte: cfr. C. Consolo, La revocazione, 59-62, specie note nn. 62 e 63. Già L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile IV, Milano 1923, 101-103 auspicava un uso esteso della correzione anche là dove fosse necessario interpretare, al fine di eliminare ogni contraddizione ed evitare il ricorso ad altri giudizi atti a chiarire le ambiguità.

(23) Si osserva che la disciplina della correzione del lodo (rituale), ai sensi dell'art. 826 c.p.c., può avallare, a nostro avviso, una interpretazione estensiva della funzione dello strumento correttivo. La norma, infatti, prevede che le parti possano chiedere agli arbitri (o, se questi non provvedono, al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, "anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri". La divergenza in parola potrebbe

#### Opinioni

#### Diritto processuale civile

concepibile anche quale vera e propria azione di accertamento (da proporre dinanzi allo stesso giudice) della sentenza (24). L'interesse ad agire in tale giudizio si rintraccia nella esigenza di certezza del diritto che ha formato oggetto del provvedimento (e non in una astratta necessità di chiarire la portata di qualunque statuizione, la cui ambiguità non pregiudichi la tutela della situazione giuridica decisa) (25). Il riconoscimento del diritto, contenuto nella sentenza da interpretare, si consolida attraverso la tutela di accertamento della sentenza che interpreta: così il petitum (derivato) dell'azione interpretativa resta l'accertamento di quel diritto che era stato controverso tra le parti, e tuttavia regolato con una decisione non bastantemente chiara (26). Si deve pur rilevare che l'ammissibilità di una tale azione, sebbene non incontri ostacoli teorici, non è salva da interrogativi di ordine pratico. Alcuni di questi attengono, ad esempio, all'istruzione probatoria: la parte che agisce in giudizio dovrà dare prova della lesione arrecata al diritto di cui è titolare; e se non riuscirà a dimostrare la fondatezza della propria pretesa (e cioè che l'incertezza le abbia arrecato pregiudizio), il giudice dovrà rigettare la domanda e lasciare intatta la statuizione oscura ovvero, pur rigettando, potrà intervenire "correggendo" d'ufficio? Ancora: il provvedimento interpretativo sarebbe a sua volta soggetto ad una nuova eventuale azione di accertamento, innescando così una catena potenzialmente infinita di azioni di accertamento... sull'accertamento del giudicato (27). In ogni caso non proprio un *iter* sbrigativo, con il rischio di allontanarsi irrimediabilmente dalla giustizia del caso concreto: il che ci induce a ritenere preferibile il ricorso alla correzione, anche a costo di adoperarla impropriamente.

Un'altra soluzione possibile è quella di ampliare il novero dei motivi di revocazione dell'art. 395 c.p.c., prevedendone la contestuale estensione alle sentenze di cassazione (anche di merito), per le quali specialmente si pone il problema della mancanza di un rimedio al contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

Come visto rispetto alla revocazione delle sentenze di ultima istanza, già in passato, il legislatore del '90 ha seguito il solco tracciato dalla pronuncia additiva della Corte cost. n. 17/1986, addirittura ampliandone la portata e prescrivendo che tutte le sentenze di legittimità, non solo quelle pronunciate su ricorso proposto *ex* art. 360, n. 4, c.p.c., potessero essere impugnate per errore di fatto revocatorio.

Ci pare, però, improbabile che si possa raggiungere un tale risultato, in considerazione delle (mancate) occasioni che la corte costituzionale ha già avuto, per intervenire sull'art. 395 c.p.c. Il riferimento è alle due

non essere suscettibile di pronta soluzione, ma richiedere un'attività interpretativa, in quanto tale preclusa in sede di correzione "pura". Né il rinvio, con clausola di compatibilità, all'art. 288 c.p.c. sul procedimento smentisce categoricamente la nostra ipotesi, trattandosi appunto di una norma relativa alla procedura da seguire (diverso significato avrebbe avuto il rinvio all'art. 287 c.p.c., che contempla quali vizi emendabili esclusivamente omissioni o errori materiali o di calcolo). A tal proposito una ormai risalente pronuncia di Trib. Salerno 29 novembre 1999, in Giur. mer., 2000, 278 ss. aveva statuito che "quando, anziché la correzione di omissioni, errori materiali o di calcolo, una parte invochi modificazioni del provvedimento arbitrale suscettibili di mutare il decisum, ciò determina un uso improprio dello strumento correttivo de quo in funzione di impugnazione e l'instaurazione di una vera e propria controversia sui diritti affermati (o negati) dal provvedimento interessato dal ricorso. Di conseguenza, la pronunzia che, pur nella forma di ordinanza (ex art. 288 c.p.c.), dirime il detto contrasto, costituisce il frutto di - e chiude definitivamente innanzi al giudice che la emette - un iter procedimentale di indole contenziosa" Ne ricaviamo che, seppur impropriamente, l'ordinanza resa all'esito dell'istanza di correzione potrebbe determinare una modificazione del contenuto sostanziale del lodo.

(24) Solo in ipotesi di sentenza di condanna, si può aggirare l'ostacolo ed evitare l'instaurazione di un giudizio di accertamento, tramite una "istanza" di accertamento del titolo da porre in esecuzione, proponibile nella sede processuale di parentesi cognitiva del processo esecutivo, ossia l'opposizione all'esecuzione dell'art. 615

(25) Sul punto v. quanto autorevolmente sostenuto da V. Denti, L'interpretazione della sentenza civile, Padova, 1946, 121 ss., specie 133-136, il quale rinviene, nell'interesse sotteso all'azione di accertamento, l'esigenza di comporre la lite nascente dalla contestazione circa il modo d'essere della situazione sostanziale, non diversamente dall'obiettivo perseguito dalle parti con il

negozio di accertamento. Se l'azione in parola si fonda su tale stretto condizionamento dell'interesse ad agire con il pregiudizio che l'incertezza del *dictum* arreca alla situazione giuridica decisa, si deve dubitare insieme all'A. della ammissibilità generale di un'azione di accertamento del giudicato, proposta sulla base di una qualsiasi contestazione di un punto dubbio della decisione. Ne consegue che "legittimato ad agire in interpretazione è pertanto colui cui sovrasta il danno giuridico, e dunque non solo i titolari del rapporto giuridico incerto a causa dell'incertezza della sentenza, bensì anche i terzi la cui posizione giuridica abbia una qualsiasi connessione con l'oggetto del giudizio, e rispetto ai quali si producano perciò gli effetti della sentenza interpretanda". In materia, v. pure la più recente opera di F. Santangeli, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano, 1996, 435 ss.

(26) Si tratta di una interpretazione autentica, per cui "la dichiarazione interpretativa fa corpo con la dichiarazione interpretata nel senso che questo si integra con le parole di quella", come scrive sapientemente F. Carnelutti, Interpretazione autentica della sentenza, in Riv. dir. proc., Il 1933, 53 ss., a proposito dell'esercizio del potere di correzione della motivazione da parte della corte di Cassazione.

(27) Come osserva R. Caponi, Sull'azione di mero accertamento interpretativa della sentenza civile, in Foro it., 2001, I, 1015, in nota a cass. n. 5339 del 2000, che aveva appunto escluso l'ammissibilità di un'autonoma azione di mero accertamento del giudicato, mancando il presupposto dell'azione di accertamento e, cioè, l'incertezza circa il diritto fatto valere in giudizio. Si legittimerebbe la messa in discussione del giudicato, con l'inaccettabile conseguenza di vedere svilita la funzione stessa della tutela d'accertamento, "onore e vanto della dogmatica processuale moderna", per dirla con le parole di A. Nasi, Interpretazione. IV, Interpretazione della sentenza, in Enc. dir., Milano, 1972, XXII, 293 ss. e in particolare 309.

sentenze nn. 123 del 2017 e 6 del 2018, rese nell'ambito del caso Staibano (28), con cui la Corte costituzionale ha deciso la ben più delicata questione della contrarietà di un giudicato interno civile o amministrativo ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, stabilendo il principio per cui l'introduzione di un nuovo motivo di revocazione, che consenta la riapertura dei processi civili e amministrativi – da tenere ben distinti dai processi penali, in cui è in gioco la libertà personale dell'individuo (29) –, esige una ponderazione che "spetta in via prioritaria al legislatore". Del resto, tra i 23 Stati del Consiglio d'Europa che hanno introdotto strumenti atti a realizzare l'adeguamento dei giudicati interni alle sentenze della Cedu, si possono prendere ad esempio le esperienze tedesca, spagnola e francese dove, rispettivamente nel 2006, 2015 e 2016, è stato introdotto, appunto per via legislativa, un nuovo motivo di revocazione (30).

L'ancor più recente Corte cost. n. 93 del 2018 ci disillude irrimediabilmente della possibilità di vedere arricchito l'elenco dei motivi di cui all'art. 395 c.p.c. Si tratta di un caso in cui il tribunale di Venezia aveva dichiarato lo stato d'adottabilità di un minore e, contestualmente, l'interruzione dei rapporti con la madre e la nomina di un tutore. La Corte d'Appello, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado, sulla base del presupposto che l'ordinamento italiano non prevede la c.d. adozione "mite", tale da consentire al genitore naturale di continuare a coltivare i rapporti con il figlio. Giungeva inesorabile la condanna dell'Italia da parte

della Cedu (sent. 2 giugno 2014, *Zhou c. Italia*) per l'accertata violazione del diritto alla vita familiare, come riconosciuto dall'art. 8 della convenzione (31). A questo punto, la Corte d'appello nuovamente adita dalla madre, sollevava la (ormai consueta) questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c., nella parte in cui non consente di riesaminare nel merito, alla luce di una sopravvenuta sentenza della Cedu, le questioni già decise dal giudicato interno.

Ebbene, pure in una vicenda che vedeva implicati diritti fondamentali della persona in relazione ai legami familiari, la Corte costituzionale non ha vacillato. Anzi ha ribadito – senza spendere argomentazioni *ad hoc* aderenti al caso di specie e semplicemente richiamando i due recenti precedenti – che allo stato attuale il sistema convenzionale non impone un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi, bensì si limita ad "incoraggiare" l'introduzione di misure a ciò dirette. E a tal proposito cita la sentenza dell'11 luglio 2017 (caso *Morreira Ferreira c. Portogallo*), in cui la Cedu ha espressamente negato che la convenzione riconosca un diritto alla riapertura dei processi nazionali, che siano civili e amministrativi o penali (così al par. 60).

Mutatis mutandis non v'è motivo di credere che, rispetto al problema del contrasto tra motivazione e dispositivo, la Corte costituzionale assumerebbe il diverso e audace approccio (che, sicuramente, ebbe nel 1986) di mostrare uno slancio di interventismo ed instradare, così, il legislatore verso l'introduzione di un ulteriore motivo di revocazione.

(28) La vicenda di Staibano e degli altri medici pagati "a gettone" è a tutti nota. Non potendo, in questa sede, ricostruirne i tanti e complessi passaggi, si rimanda alla lettura, ex multis, di A. Travi, Pronunce della Corte di Strasburgo a revocazione delle sentenze: un punto fermo della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 2017, 3, 1260 ss., il quale ci mette in guardia dal rischio di "gravi inconvenienti" che deriverebbero dall'introduzione di un nuovo motivo di revocazione in esecuzione di una sentenza della Cedu ed evidenzia che i casi di revocazione straordinaria colpiscono "patologie estreme della funzione giurisdizionale", alle quali "non può essere assimilata la decisione criticabile per ragioni di diritto perché non applichi correttamente norme comunitarie o della CEDU"; v. pure E. Grillo, Un nuovo motivo di revocazione straordinaria del giudicato amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritto dell'uomo?, in Dir. proc. amm., 2017, 1, 194 ss.; S. L. Vitale, Revocazione del giudicato civile e amministrativo per violazione della CEDU? Il Consiglio di Stato porta la questione alla Corte costituzionale, in questa Rivista, 2015, 11, 1429 ss.; P. Patrito, Se sia ammissibile l'impugnativa per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato per contrasto con decisione sopravvenuta della Corte Edu, in Giur. it., 2015, 12, 2710 ss.

(29) Rispetto ai quali, infatti, la Corte cost. n. 113 del 2011 ha statuito l'illegittimità dell'art. 630 del c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di consentirne la riapertura del processo per conformarsi ad una sentenza definitiva della Cedu.

(30) Così riporta proprio la Corte cost. n. 123 del 2017, al par. 16. (31) Così la sentenza della Corte di Strasburgo, ai parr. 59-61: "La Corte è del parere che la necessità fondamentale di preservare per quanto possibile il legame tra la ricorrente - che si trovava peraltro in situazione di vulnerabilità – e il figlio non sia stata debitamente presa in considerazione. Le autorità non hanno messo in atto misure volte a preservare il legame famigliare tra la ricorrente e il figlio e di favorirne lo sviluppo. Le autorità giudiziarie si sono limitate a prendere in considerazione alcune difficoltà, che avrebbero potuto essere superate per mezzo di un'assistenza sociale mirata. La ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di riallacciare dei legami con il figlio: di fatto, i periti non hanno valutato le possibilità effettive di un miglioramento delle capacità della ricorrente di occuparsi del figlio, tenuto conto anche del suo stato di salute. Del resto, il Governo non ha fornito alcuna spiegazione convincente che potesse giustificare la soppressione del legame di filiazione materna tra la ricorrente e il figlio. La Corte è ben consapevole del fatto che il rifiuto da parte dei tribunali di pronunciare un'adozione semplice risulta dall'assenza nella legislazione italiana di disposizioni che permettano di procedere a questo tipo di adozione, ma osserva anche che alcuni tribunali italiani, (paragrafo 27 supra), avevano pronunciato, per mezzo di una interpretazione estensiva dell'articolo 44 d), l'adozione semplice in alcuni casi in cui non vi era abbandono. Alla luce di queste considerazioni e nonostante lo Stato convenuto goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte conclude che le autorità italiane sono venute meno ai loro obblighi prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame famigliare e non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con il figlio, violando in tal modo il suo diritto al rispetto della vita famigliare, sancito dall'articolo 8".